

Trovarisposte

I nostri esperti

I COMMERCIALISTI
Paolo Carminati
Virna Fassi

dell'Ordine dei commercialisti
ed esperti contabili di Bergamo

IL NOTAIO
Francesco Boni

del Collegio notarile di Bergamo

I CONSULENTI DEL LAVORO
Barbara Assolari
Elisabetta Sporchia

del Centro studi
consulenti del lavoro di Bergamo

**L'AMMINISTRATORE
DI CONDOMINIO**
Francesco Cortesi

dello Sportello condominio
Sicet-Cisl di Bergamo

Fisco, come utilizzare lo Sportello digitale

Il nuovo strumento. Per l'Agenzia delle Entrate è «semplice e salva tempo» per gestire in modo veloce e sicuro le pratiche senza passaggi negli uffici



Secondo l'Agenzia delle Entrate lo Sportello digitale intende agevolare il rapporto con i cittadini attraverso portali on line più sicuri e semplici

MARCO CONTI

Si chiama cittadinanza digitale ed è il progetto con cui la pubblica amministrazione vuole innovare il rapporto con i cittadini attraverso portali on line più sicuri e semplici.

In quest'ottica s'inserisce lo sportello digitale dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, definito dal fisco veloce, semplice e salva tempo, per gestire in modo semplice e sicuro le proprie pratiche senza passaggi allo sportello. Il primo passo da compiere per poter utilizzare i servizi on line del fisco è quello di collegarsi alla home page del portale (www.agenziaentrate-riscossione.gov.it/it/) e selezionare l'icona in alto a destra (banda blu) «Accedi all'area riservata».

A questo punto avete quattro possibilità per accedere alla vostra area riservata: con le credenziali del Sistema Pubblico di Identità Digitale (Spid che consente di utilizzare, con un'identità digitale unica, i ser-

vizi online della Pubblica Amministrazione e dei privati accreditati), con le credenziali dell'Agenzia delle Entrate, tramite il sito del Inps o tramite SmartCard, la Carta Nazionale dei Servizi.

Una volta entrati nell'area riservata vi sarà possibile: controllare la propria situazione debitoria; pagare cartelle e avvisi; chiedere e ottenere una rateizzazione fino a un massimo di 60 mila euro; sospendere la riscossione nei casi previsti dalla legge; visualizzare tutti i documenti, compresi quelli relativi alla Definizione agevolata. Sempre nell'area riservata è possibile delegare fino ad un massimo di due intermediari a operare per vostro conto con il servizio EquiPro, area riservata a disposizione di commercialisti, consulenti del lavoro, tributaristi, centri di assistenza fiscale (Caf) e associazioni di categoria.

La delega conferita ha carattere generale e consente all'in-

La rubrica

Come inviare i quesiti agli esperti

Due le strade per presentare le vostre domande agli esperti della rubrica Trovarisposte, commercialisti, notai, consulenti del lavoro e amministratori di condominio. Potete compilare il coupon che trovate nella seconda pagina e inviarlo via fax allo 035.386217 o consegnarlo alla sede de «L'Eco di Bergamo» in viale Papa Giovanni XXIII, 118 in città. Altrimenti è possibile inviare una mail a trovarisposte@eco.bg.it che trovate anche sul sito www.ecodibergamo.it cliccando sull'apposito banner Trovarisposte. Indicate a quale professionista è rivolto il quesito, le vostre generalità e, nel caso vogliate mantenere l'anonimato, specificatelo in modo chiaro.

termediario di gestire la tua situazione mediante l'utilizzo di tutti i servizi disponibili via web. Per facilitare i contribuenti, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha previsto la possibilità di conferire la delega anche ai Caf secondo la modalità tradizionale. Ricordiamo che il sito comprende anche un'area pubblica con diversi servizi online che non prevedono l'autenticazione e consentono di effettuare operazioni comodamente da casa (uniche condizioni: avere un pc e un collegamento internet).

È il caso di «Paga on line» che consente di effettuare pagamenti attraverso la piattaforma pagoPA; i canali di contatto «Invia un'e-mail al Servizio contribuenti» per avere informazioni sulle cartelle e le procedure di riscossione, e il contact center 060101, contatto con l'Agenzia aperto 24 ore su 24 da casa; modulistica da scaricare e inviare via e-mail/pec.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commercialisti

RISPOSTA N. 1.451

I costi dell'agenzia immobiliare quando li dichiaro?

Nel mese di marzo 2018 ho acquistato un immobile, adibito a prima casa, avvalendomi dell'intermediazione di un'agenzia immobiliare. Poiché tale intermediazione è stata pagata nel mese di novembre 2017, contestualmente alla sottoscrizione e registrazione del contratto preliminare di acquisto, volevo sapere se era possibile recuperare la detrazione, riferita alle predette spese, già nel modello 730 per l'anno d'imposta 2017.

— LETTERA FIRMATA

Le spese per l'intermediazione immobiliare possono essere detratte dall'imposta lorda per un importo pari al 19% del loro ammontare, con un limite massimo di spesa pari a euro 1.000 se, relative, all'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. La detrazione spetta al contribuente che sostiene la spesa a condizione che il relativo importo sia indicato nell'atto di acquisto dell'immobile (Circolare dell'agenzia Entrate del 04.08.2006 n.28). Nel caso in oggetto, l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione del 30.01.2009 n.26, ha precisato che a seguito della stipula del preliminare di vendita, il corrispettivo pagato all'agenzia immobiliare per l'intermediazione, può essere portato in detrazione nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui la stessa è stata sostenuta, a condizione che il preliminare sia stato regolarmente registrato. Si precisa comunque, tuttavia, anche se non rientra nel caso del lettore, che essendo il beneficio subordinato all'acquisto dell'abitazione principale, se il contribuente non perfeziona la stipula del contratto definitivo, dovrà assoggettare a tassazione separata, nella prossima dichiarazione dei redditi, l'importo per il quale ha fruito della detrazione.

RISPOSTA N. 1.452

Il tetto massimo delle spese per il funerale

In merito alle detrazioni da sostenere per le spese funebri, vorrei sapere quali sono le spese agevolabili e quale

sia il tetto massimo di spesa.

— LETTERA FIRMATA

Le spese funebri, ai sensi dell'art 15, comma 1, lettera d) del Tuir, possono essere detratte dall'imposta lorda per un importo pari al 19% del loro ammontare, con un limite massimo di spesa pari a euro 1.550,00. La norma, modificata dalla legge di Stabilità 2016, prevede la possibilità, già con decorrenza 2015, di detrarre le spese funebri sostenute per la morte di più persone, indipendentemente dall'esistenza di un vincolo di parentela con essa e anche per persone non fiscalmente a carico, mentre l'importo, riferito a ciascun decesso, non può essere superiore al limite di 1.550 euro anche se la spesa è stata sostenuta da più soggetti.

Fra le spese detraibili rientrano: la spesa per il necrologio funebre, per l'incisione del nome del defunto, per l'acquisto del loculo e della lapide, per i marmi, per il trasporto e per la sepoltura.

Le predette spese dovranno essere documentate, al fine della detrazione, da apposite fatture (o ricevute fiscali) riconducibili al funerale, rilasciate dai soggetti percettori che riportano la spesa sostenuta.

RISPOSTA N. 1.453

È possibile detrarre le spese per i cani guida?

Vorrei conoscere se esiste realmente la possibilità di detrarre le spese per il mantenimento dei cani guida.

— LETTERA FIRMATA

La normativa è regolata dall'art. 15, comma 1-quater, del Tuir. In base a questo articolo è possibile detrarre dall'imposta lorda la spesa sostenuta per il mantenimento dei cani guida, sostenuta dai non vedenti, nella misura forfetaria di euro 516,46. Questa detrazione non spetta anche alle persone delle quali egli risulti fiscalmente a carico, ma spetta esclusivamente al soggetto non vedente. Requisiti richiesti per usufruire della detrazione sono i seguenti: - il possesso del cane guida, per cui va presentato un documento che attesti tale possesso; - certificato di invalidità che attesti la condizione di non vedente rilasciato da una commissione medica pubblica. È possibile autocertificare il possesso della documentazione attestante il riconoscimento della sussistenza delle condizioni personali di disabilità.

Notaio

RISPOSTA N. 1.454

Come passare alla separazione dei beni?

Mia moglie ed io siamo in comunione dei beni da quando ci siamo sposati, 20 anni fa. Vorremmo passare al regime di separazione: cosa dobbiamo fare? Una lista di tutti i beni sin qui acquistati e posseduti? Prima di muoverci vorremmo avere qualche informazione.

— LETTERA FIRMATA

Il passaggio dal regime di comunione legale a quello della separazione dei beni dopo la celebrazione del matrimonio, richiede la sottoscrizione di una convenzione matrimoniale dei coniugi avanti ad un notaio (art.210 C.c.), rispettando specifici requisiti di forma: atto pubblico, presenza dei testimoni, pubblicità (art.162). Non occorre alcuna elencazione dei beni: con riferimento a tutti quelli già acquistati insieme si passerà automaticamente dalla comunione legale a quella ordinaria, mentre per i futuri acquisti i coniugi potranno scegliere di volta in volta se acquistare insieme o separatamente. Nonostante la ritualità della forma è un atto sostanzialmente semplice e dal costo ridotto.

RISPOSTA N. 1.455

Come si scrive un testamento olografo corretto?

Come deve essere redatto, per avere effetti certi, il testamento olografo? Vorrei inoltre chiedere se può sostituire, ma con effetti certi, un testamento depositato presso il notaio.

— LETTERA FIRMATA

I requisiti minimi di validità del testamento olografo sono sostanzialmente tre: l'olografia (scritto a mano dal testatore), la data e la sottoscrizione. A fronte dell'apparente semplicità della forma occorre tuttavia non violare i numerosi requisiti di sostanza, posti dalla legge a garanzia dell'indipendenza del testatore e della tutela dei

TROVA INCENTIVI

Progetti alternanza scuola-lavoro dall'ente camerale 150 mila euro

La Camera di commercio di Bergamo, tramite il bando Alternanza scuola-lavoro anno scolastico 2018/2019 aperto lunedì, mette a disposizione 150 mila euro destinati a imprese e liberi professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali impegnati nella realizzazione di progetti di alternanza scuola-lavoro per l'anno scolastico in corso.

Il bando prevede due linee di intervento: Misura A e Misura B. Il primo caso riguarda i tirocini curricolari e riconosce un contributo a fondo perduto pari a 700 euro per ogni studente inserito in un percorso di alternanza scuola-lavoro della durata minima di 60 ore, fino ad un massimo di 10 studenti. Nel caso d'inserimento di studenti diversamente abili, il contributo sarà di 900 euro per studente. La Misura B, che riguarda project work e/o impresa formativa simulata (I.f.s.), riconosce un contributo pari a 1.500 euro per ogni progetto di alternanza realizzato nella formula dei project

work o dell'I.f.s. a fronte di un impegno, da parte dell'impresa di almeno 20 ore su un progetto che abbia una durata complessiva uguale alle 60 ore; o 2.500 euro per ogni progetto di alternanza realizzato nella formula dei project work o dell'I.f.s. a fronte di un impegno, di almeno 40 ore su un progetto che abbia una durata complessiva uguale o superiore alle 80 ore. Per la misura B, ogni soggetto può richiedere un contributo per un massimo di due progetti. Ogni impresa/professionista può presentare una sola domanda a valere sul bando, richiedendo il contributo per una o per entrambe le misure nei limiti indicati. Le domande devono essere presentate esclusivamente in modalità telematica tramite il sito <http://webtelemaco.infocamere.it>. Bando e documenti scaricabili dal sito www.bg.camcom.gov.it alla voce "Contributi e finanziamenti". Le domande possono essere presentate sino al 22/7/2019, salvo chiusura anticipata. Info: Sportello Scuola-Lavoro di Bergamo Sviluppo (tel. 035.3888011; e-mail: scuolalavoro@bg.camcom.it).

M. C.



Ho sentito di casi molto complicati.

— LETTERA FIRMATA

L'acquisto di immobili «sulla carta», cioè semplicemente progettati o in corso di costruzione, è un'operazione piuttosto rischiosa, perché qualsiasi accadimento possa interessare l'impresa costruttrice metterebbe a rischio non solo l'acquisto, ma anche le somme anticipate dall'acquirente (si pensi a crisi finanziarie, aggressione dei creditori, incidenti di cantiere, ecc.). Per escludere che il promissario acquirente debba correre questi rischi, l'ordinamento offre due specifiche tutele: le disposizioni specifiche dettate dal D.Lgs. 122/2005 e la possibilità di trascrivere ai sensi dell'art.2645-bis del C.C. il preliminare autenticato o ricevuto da notaio. Le prime consentono all'acquirente di pretendere il rilascio di polizze assicurative per garantire le somme

anticipate, la seconda consente di rendere indifferenti al promissario acquirente i gravami che possano essere iscritti o trascritti contro il venditore, nel caso di esecuzione in forma specifica, oltre che specifiche tutele nell'ipotesi di fallimento.

Consulente del lavoro

RISPOSTA N. 1.457

Con la gestione separata, possibile la reversibilità?

Sono pensionato dal 2009 dopo 40 anni di lavoro e ho continuato ancora con altra ditta per altri 5 anni. Verificando estratto conto della gestione separata nel mio sito in carico all'Inps rilevo un saldo di circa 40 mila euro e il Caf mi segnala dopo mia domanda che godrò di una pensioncina lorda di circa 120 euro al compimento dei 67 anni. A parte qualche amarezza vorrei sapere: in caso di mia premorienza prima dei 67 anni mia moglie cosa potrà avere? Oppure nel caso dopo i 67 avrà una reversibilità? Ora non è possibile chiedere un anticipo di quanto versato oppure una quota di riscatto e rinunciare alla pensioncina?

— LETTERA FIRMATA

La gestione separata eroga una pensione supplementare qualora l'iscritto abbia già ottenuto una pensione principale nel fondo lavoratori dipendenti, all'età di 66 anni e 7 mesi di età sia per gli uomini che per le donne (nel 2018), requisiti che poi si adegueranno in a

quanto previsto dalla legge Fornero per la pensione di vecchiaia. L'importo viene calcolato col metodo contributivo, poiché si tratta di contributi versati dal 1996 in poi, applicando il coefficiente di trasformazione attuali in vigore all'atto del pensionamento sul montante accantonato, assestandosi nel caso specifico, indicativamente ad euro 169,00 lorde mensili alla data odierna. Non è possibile richiedere la restituzione dei contributi alla suddetta gestione, tuttavia la moglie potrebbe aver diritto sia alla pensione indiretta (premorienza prima della richiesta di pensione supplementare) o alla reversibilità (successivo al compimento dei 66 e 7 mesi) nella misura del 60% e in presenza di determinate condizioni reddituali della moglie, in particolare potrebbe essere ridotta nella misura del:
- 25% se il reddito è superiore a 3 volte il trattamento minimo;
- 40% se il reddito è superiore a 4 volte;
- 50% se il reddito è superiore a 5 volte.
La pensione supplementare decorre dal 1° giorno del mese successivo al decesso, in caso di pensione supplementare ai superstiti.

Amministratore di condominio

RISPOSTA N. 1.458

Parcheggio sempre occupato, giusto abolirlo?

Siamo un condominio di dieci persone. Abbiamo un cortile

interno nel quale da sempre parcheggiamo le auto. Anzi, parcheggiavamo le auto, visto che ora non si trova mai posto. C'è qualche famiglia che ha due auto, alcune ne hanno tre. Il cortile non riesce a contenere più di dodici auto. La mancanza di possibilità di parcheggio ha creato forti attriti fra di noi, soprattutto tra coloro che lavorano a turni, e tornano a casa di notte o di prima mattina e non trovano posto. Un gruppo di sette condomini, i più esasperati da questa situazione, hanno fatto la proposta di abolire il parcheggio in cortile. Io non sono d'accordo, però comprendo le loro ragioni.

— LETTERA FIRMATA

La soppressione della facoltà di parcheggio in cortile, peraltro ove sin ad ora pacificamente attuato e mai contrastato, e che non violi eventuali prescrizioni dei vigili del fuoco in tema di prevenzione incendi, comporterebbe una contrazione delle facoltà patrizie dei condomini sull'uso del cortile comune e richiederebbe il consenso scritto di tutti. Il cortile è una delle parti comuni del condominio e l'art. 1102 del cc., ispirato a criteri di pacifica convivenza e disponendo l'osservanza del rispetto quantomeno di una paritetica facoltà tra tutti, consente ai singoli l'uso delle parti comuni. Detto questo, l'assemblea potrebbe utilmente regolamentare, più che vietare, il parcheggio in cortile, introducendo un suo uso turnario tra tutti.

RISPOSTA N. 1.459

Quale altezza per la ringhiera del mio balcone?

Abito a Bergamo al quarto piano di un condominio del 1960. Sono forse obbligato, per legge o dal condominio ad innalzare la ringhiera del mio balcone e sino a quale altezza?

— LETTERA FIRMATA

La ringhiera di un balcone si intende di proprietà esclusiva in forza della sua funzione di protezione del calpestio: senza la ringhiera, infatti, il balcone sarebbe impraticabile; questo a patto, che essa non svolga anche una funzione decorativa dalla quale deriverebbero conseguenze in ordine a spese per la sua manutenzione e conservazione. L'art. 8.1.10 del DM. 236/89 prescrive che la sua altezza minima sia di 100 cm. Tale disposto si applica anche agli edifici costruiti prima dell'entrata in vigore del decreto quando essi sono oggetto di ristrutturazione, e salvo eventuali prescrizioni più rigide contenute nei regolamenti edilizi comunali. Pertanto, nel caso dobbiate fare delle manutenzioni importanti al balcone o alla facciata avete l'obbligo di adeguare l'altezza della ringhiera; per accertarvene, vi consiglio ad ogni buon conto, di rivolgervi ai tecnici del Servizio Edilizia Privata del Comune di Bergamo che ricevono il pubblico secondo orario di sportello.

@Trova Risposte

Il tuo quesito

Rubrica (barra la casella corrispondente all'argomento della tua domanda)

☐ Commercialista

☐ Consulente del lavoro

☐ Notaio

☐ Amministratore di condominio

Dati del lettore

Nome _____

Cognome _____

Indirizzo _____

Città _____

Tel. _____

E-mail _____

Firma _____

☐ Se desideri mantenere l'anonimato in caso di pubblicazione del tuo quesito barra la casella qui accanto

Informative privacy. Ti informiamo che i dati forniti verranno utilizzati per dare corso alla richiesta del servizio, e verranno trattati con metodo manuale e informatizzato, da incaricati del Titolare. I dati saranno comunicati ai consulenti esterni, che li tratteranno per poter elaborare il parere richiesto. Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile dare corso al servizio. Puoi esercitare i diritti dell'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003, scrivendo al Titolare del trattamento L'Eco di Bergamo, società editrice S.E.S.A.A.B. spa - Viale Papa Giovanni XXIII, 118 - 24121 Bergamo. Responsabile del trattamento è il Direttore Responsabile Giorgio Gandola.

I pareri degli esperti hanno lo scopo di fornire informazioni di carattere generale. L'elaborazione dei quesiti, per quanto curata con scrupolosa attenzione, non può comportare responsabilità da parte degli esperti e/o dell'Editore per errori o inesattezze. L'elaborazione dei quesiti non sostituisce la consulenza personale del professionista di fiducia.

L'ECO DI BERGAMO